

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 OTTOBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BENNANI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1526)	329
PRESIDENTE	329, 330, 331
BELLIARDI, <i>Relatore</i>	329, 330, 331
AMENDOLA PIETRO	330
BONTADE MARGHERITA	331
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 442, concernente norme per la esecuzione di opere pubbliche e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095. (1041)	331
PRESIDENTE	331
PERLINGERI, <i>Relatore</i>	331
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la riparazione dei danni alluvionali del settembre 1948 e gennaio e maggio 1949 in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (n. 1479).	331
PRESIDENTE	331, 332
DE MEO, <i>Relatore</i>	331, 332
GACCIATORE	331
AMENDOLA PIETRO	331, 332
PACATI	332
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	335

La seduta comincia alle 9,30.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

L'onorevole Belliardi, relatore, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge già approvato dalla VIII Commissione del Senato.

BELLIARDI, *Relatore*. Il provvedimento di legge a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte sana una situazione che s'è venuta a creare in seno all'Ente, il quale si è trovato di fronte ad oneri ai quali non può provvedere con i mezzi a sua disposizione. Il decreto istitutivo del 22 dicembre 1947, n. 1697, stabiliva: « È costituito l'Ente portuale Savona-Piemonte (articolo 1) con il compito di promuovere l'incremento del movimento portuale, il miglioramento, l'ampliamento e la sistemazione del bacino Savona-Vado e delle relative opere portuali, e di provvedere al miglioramento delle comunicazioni tra il porto e il retroterra, alla manutenzione ordinaria, ai servizi di pulizia e di illuminazione del

porto ed alla costruzione e gestione degli impianti sulle aree portuali che vengano eventualmente concessi dalle amministrazioni competenti (articolo 2).

L'attuale provvedimento è già stato approvato dalla VIII Commissione del Senato ed a me non rimane che rivolgere una viva raccomandazione perché il disegno di legge venga rapidamente approvato. Esso interessa in modo speciale i lavoratori portuali, e tutti conoscono troppo bene la gravità dell'attuale crisi dei porti, per non comprendere quale importanza esso rivesta a favore dell'intera categoria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMENDOLA PIETRO. Il provvedimento all'articolo 1 stabilisce che l'Ente portuale Savona-Piemonte ha facoltà di imporre, dalla data di entrata in vigore della legge, una tassa portuale di lire quindici per tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate, ed è pertanto dannoso perché non rappresenta altro che un aggravio del costo per tonnellata sbarcata, senza che l'Ente sia in grado di apportare alcun beneficio agli oneri derivanti dalla manutenzione del porto. È urgente, invece, provvedere alla riforma dello statuto dell'Ente. A nostro parere, i due problemi non possono essere dissociati e pertanto, mentre prospettiamo l'inopportunità del provvedimento così come è stato elaborato dal Governo, chiediamo il rinvio della discussione del disegno di legge. Qualora tale proposta fosse respinta, voteremo contro.

BELLIARDI, Relatore. Sono d'accordo con l'onorevole Amendola Pietro sulla necessità di una riforma dello statuto dell'Ente, ma negare oggi l'approvazione di questo disegno di legge significa paralizzarne completamente ogni attività. A Savona si è creata una difficile situazione dopo la morte del consigliere delegato Pera. Inoltre, trattandosi di un porto carbonifero, la crisi è ancor più accentuata di quella generale dell'industria in tutta la Liguria. Purtroppo gli enti interessati, e cioè le organizzazioni dei lavoratori, il comune, la Camera di commercio e l'Amministrazione provinciale, non si sono ancora messi d'accordo su chi dovrà sostituire il Pera. Ed intanto, come ho detto, si è creata una difficile e penosa situazione. Ecco perché insisto per l'approvazione del disegno di legge che metterà l'Ente portuale in condizioni di funzionare, salvo a provvedere, in un secondo tempo, alla necessaria riforma dello statuto.

Agendo diversamente si renderebbe, in definitiva, un pessimo servizio ai lavoratori di

quel porto che è già praticamente fermo da alcuni mesi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

AMENDOLA PIETRO. Chiedo la sospensione della discussione di questo disegno di legge per le ragioni dianzi illustrate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva.

(Non è approvata).

Passiamo allora all'articolo 1:

« L'Ente portuale Savona-Piemonte, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697, ha facoltà di imporre e di riscuotere per anni 15 dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla misura massima di lire 15 per tonnellata metrica, una tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nel bacino portuale di Savona-Vado.

Tale tassa sarà accertata e riscossa con le modalità già stabilite dall'articolo 4 del citato decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1697 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« L'Ente portuale provvede, per la durata di 15 anni, a decorrere dal 1° luglio 1950, all'esercizio dell'illuminazione portuale ed alla pulizia delle calate del porto.

I lavori per l'ordinaria manutenzione delle opere portuali formeranno oggetto di apposite convenzioni da stipulare fra la Amministrazione dei lavori pubblici, di concerto con quella del tesoro, e l'Ente portuale.

Gli impegni assunti dal Provveditorato alle opere pubbliche della Liguria fino a tutto l'esercizio 1949-50, per i titoli di cui al presente articolo, rimarranno a carico dei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in gestione a detto Provveditorato ».

BELLIARDI, Relatore. La tassa di lire 15 per tonnellate costituisce il limite massimo stabilito dal Governo, ma posso assicurare che sarà cura dell'Ente di non incidere troppo sul costo delle operazioni di imbarco e sbarco e quindi tale tassa sarà applicata in misura equa da concordarsi con i rappresentanti delle organizzazioni del porto.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1950

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*E approvato*).

L'onorevole Amendola Pietro ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione lavori pubblici fa voti al Governo perché voglia al più presto presentare al Parlamento un disegno di legge concernente la riforma dell'Ente portuale Savona-Piemonte, riforma che le categorie lavoratrici e produttrici interessate sono unanimi nel ritenere ormai indilazionabile, data la profonda crisi attraversata dal porto di Savona e dall'Ente in parola ».

BONTADE MARGHERITA. Desidererei che l'onorevole Belliardi, relatore, esprimesse la sua opinione al riguardo.

BELLIARDI, *Relatore*. Nessuno può essere contrario all'accoglimento di un tale ordine del giorno nell'interesse stesso dell'Ente. Sono pertanto favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Amendola Pietro.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, concernente norme per la esecuzione di opere pubbliche e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095. (1041).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, concernente norme per la esecuzione di opere pubbliche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095.

L'onorevole Perlingieri, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PERLINGIERI, *Relatore*. Da colloqui personali col rappresentante del Governo, ho avuto l'impressione che il Governo non intenda insistere su tale disegno di legge. Prego pertanto il Presidente di volermi concedere qualche giorno per completare la relazione, poiché ritengo sia opportuno apportarvi altre modifiche oltre quelle proposte dal Governo all'articolo 1.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la riparazione dei danni alluvionali del settembre 1948, e gennaio e maggio 1949, in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1479).

PRESIDENTE. L'ultimo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la riparazione dei danni alluvionali del settembre 1948 e gennaio e maggio 1949 in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia.

Su questo disegno di legge, già approvato dalla competente Commissione del Senato, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

L'onorevole De Meo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE MEO, *Relatore*. Il disegno di legge prevede la spesa di lire un miliardo per le riparazioni dei gravissimi danni causati dalle alluvioni in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia nel settembre del 1948 e nel gennaio e maggio del 1949. Già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, esso riveste carattere di massima urgenza, sottopongo quindi ai colleghi l'opportunità di una rapida approvazione, accelerando al massimo la procedura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CACCIATORE. Desidererei conoscere dall'onorevole relatore, se è informato del rapporto tra la somma stanziata e l'ammontare complessivo delle opere da eseguire.

DE MEO, *Relatore*. Non ho elementi per dare una risposta precisa. Con questo miliardo si spera di provvedere in massima parte, anche se con molto ritardo, a quelle che sono le opere di primo soccorso. Del resto è ormai dimostrato che non sempre gli stanziamenti sono sufficienti a coprire tutti i danni che purtroppo alcune calamità arrecano.

AMENDOLA PIETRO. Debbo premettere due osservazioni. La prima riguarda la diversità del trattamento fatto al Piemonte e alla Val d'Aosta, per quanto riguarda i danni alluvionali, rispetto a quello usato invece alla Campania per i danni del 1949. Obiettivamente devo riconoscere che verso quest'ultima regione si è stati più generosi.

L'altra riguarda la Sardegna. Mi faccio infatti portavoce delle rivendicazioni dell'isola che è stata anch'essa colpita da gravi alluvioni. Il provvedimento in esame esclude

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1950

la Sardegna. Io vorrei raccomandare al Governo di elevare di altri 250 milioni questa spesa in modo da provvedere anche ai danni causati dalle recenti alluvioni in Sardegna.

DE MEO, *Relatore*. Faccio presente che purtroppo non è stata dimenticata soltanto la Sardegna. Alluvioni recenti hanno causato centinaia di milioni di danni nel Gargano ed io ritengo che sia intenzione del Governo predisporre ulteriori provvedimenti in favore di tutte le altre zone danneggiate dalla medesima calamità.

AMENDOLA PIETRO. I danni causati al Gargano sono recenti, mentre quelli subiti dalla Sardegna risalgono all'autunno del 1949! Mi riservo di presentare al riguardo un ordine del giorno di raccomandazione al Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« È autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50, per provvedere, in dipendenza dei danni causati dalle alluvioni, piene e frane del settembre 1948 e del gennaio e maggio 1949 in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia:

a) alla concessione di sussidi, nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e dal decreto legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per lavori di riparazione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;

b) alla concessione, a favore dei consorzi o dei comuni, di sussidi nella misura del 70 per cento della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di opere idrauliche di 3ª categoria, e del 50 per cento per quelle di 4ª e 5ª categoria o non classificate;

c) alla concessione di sussidi, nella misura della metà della spesa per lavori di riparazione o di ricostruzione di acquedotti o di fognature, di pertinenza di amministrazioni comunali;

d) alla concessione di sussidi nella misura del terzo della spesa, per lavori di riparazione o ricostruzione di scuole e case comunali, nonché di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;

e) alla concessione di sussidi, in ragione del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per lavori di riparazione o rico-

struzione di fabbricati urbani di proprietà privata, destinati ad uso di abitazione, limitatamente alle opere strettamente indispensabili ai fini della abitabilità».

PACATI. Questo miliardo era previsto nell'esercizio finanziario 1949-50?

DE MEO, *Relatore*. Era compreso nel primo provvedimento, altrimenti la Commissione finanze e tesoro non avrebbe dato parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1:

(*E approvato*).

Passiamo ai successivi articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

« In deroga alle vigenti disposizioni, i sussidi di cui al precedente articolo sono concessi dai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.

Le domande di sussidio debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

(*E approvato*).

ART. 3.

« Le domande per la concessione dei sussidi, di cui alle lettere a) b) c) d) del precedente articolo 1, debbono essere corredate della perizia dei lavori da eseguire e dei documenti atti a comprovare il titolo alla concessione.

I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti».

(*E approvato*).

ART. 4.

« Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla lettera e) del precedente articolo 1 devono essere corredate del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile, utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla Pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo riconosciuti tali dal Pretore o dal Notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1950

il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal Sindaco del Comune ».

(È approvato).

ART. 5.

« Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i compratori, derivanti dalla concessione del beneficio ».

(È approvato).

ART. 6.

« Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte, o pel piano o per la porzione di piano di sua pertinenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatto richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di sussidio, e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i condomini, conseguenti al beneficio concesso ».

(È approvato).

ART. 7.

« L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo 4, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione o, nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato alle opere pubbliche.

L'Ufficio del genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorenza dalla stessa data, entro dodici mesi se trattasi di riparazione, ed entro diciotto mesi se trattasi di ricostruzione, salvo proroga, che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del genio civile, per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati od ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 30 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 e i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Il residuo a saldo è pagato dopo il collaudo, sempreché i lavori siano ultimati nel termine fissato o prorogato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del genio civile a mezzo di cartolina postale raccomandata ».

(È approvato).

ART. 8.

« La cessione del sussidio è vietata, salvo quanto disposto nel successivo articolo 9 e fatta eccezione per il caso nel quale la cessione venga effettuata a favore dell'impresa assuntrice dei lavori di riparazione o di ricostruzione allo scopo di facilitare la esecuzione dei lavori stessi e venga dall'amministrazione concedente, per tale causa, riconosciuta a suo insindacabile giudizio.

La cessione del sussidio deve essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata al Provveditorato alle opere pubbliche che ha concesso il sussidio ».

(È approvato).

ART. 9.

« Gli Istituti esercenti il credito fondiario, le Casse di Risparmio, nonché le altre aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni possono

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1950

essere autorizzati, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad accordare mutui, anche in deroga ai rispettivi statuti ed a speciali disposizioni ad essi applicabili, ai proprietari che abbiano ottenuta la concessione di sussidi statali ai sensi della presente legge.

Il mutuo non potrà superare l'ammontare della spesa occorrente per i lavori da eseguire, quale risulti determinata dalla perizia redatta o revisionata dal Genio civile ed approvata dal competente Provveditore alle opere pubbliche.

Pel fatto stesso della stipulazione del mutuo, e salvo che nel contratto non sia inserita espressa pattuizione in contrario, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che potranno essere liquidate in loro favore a carico dello Stato, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.

Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare entro 5 giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, con biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del genio civile competente, l'avvenuta concessione del mutuo e l'ammontare di questo, quando non sia stata esclusa la cessione delle somme dovute e debende.

Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti che dovessero ancora essere disposti saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante, che ne accrediterà l'importo al proprietario mutuatario a parziale estinzione del suo debito ».

(E approvato).

ART. 10.

« I mutui concessi dagli Istituti mutuanti, di cui al precedente articolo 9, sono assistiti da ipoteca che ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra precedentemente iscritta sull'area e sull'edificio riparato o ricostruito.

L'Istituto che abbia concesso il mutuo ai sensi del precedente articolo, può trasferire, entro due anni dalla data del contratto di mutuo, l'ipoteca e la parte di prestito, che rimanesse insoluta per capitale od accessori dopo il pagamento del sussidio statale, all'Istituto che intendesse concedere un mutuo per la regolarizzazione di tale residuo.

Il mutuo fondiario godrà in tal caso i privilegi del presente articolo ».

(E approvato).

ART. 11.

« La domanda di mutuo è accompagnata dai documenti giustificativi del possesso legittimo prodotti a termini dell'articolo 4 della presente legge.

Agli effetti dell'articolo 10 della presente legge la domanda, insieme con la documentazione del possesso legittimo, è depositata per quindici giorni nella segreteria del Comune nel cui territorio è sito il fabbricato danneggiato o distrutto e di questo deposito è data notizia al pubblico, a cura del Sindaco, nello stesso giorno in cui è fatto o nel giorno successivo, mediante avviso da rimanere affisso all'albo del Comune per tutto il tempo in cui i documenti dovranno rimanere nella Segreteria.

Nell'avviso deve essere precisato l'Istituto al quale la domanda di mutuo è stata presentata.

Una copia di detto avviso, autenticata dal Sindaco, sarà da questi immediatamente trasmessa al Prefetto della provincia, il quale ne ordinerà la pubblicazione nel foglio degli annunci legali.

L'adempimento di queste formalità sarà accertato dal Segretario comunale mediante processo verbale, vidimato dal Sindaco; e di questo verbale sarà rimessa gratuitamente copia all'Istituto indicato nella domanda di mutuo.

Trascorso il termine di giorni 15 dalla pubblicazione dell'avviso all'albo comunale e nel foglio degli annunci legali, senza che sia stato presentato, per mezzo di ufficiale giudiziario, all'Istituto mutuante, atto di legale opposizione alla concessione del mutuo nell'avviso medesimo indicato, il richiedente rimane autorizzato a stipulare il contratto ed a consentire, sull'edificio pel quale il mutuo venne domandato, la iscrizione ipotecaria a termini e per gli effetti di cui all'articolo 10 della presente legge ».

(E approvato).

ART. 12.

« Il deposito e la pubblicazione della domanda di mutuo, a norma del precedente articolo, hanno efficacia ai fini della iscrizione dell'ipoteca contro i condomini del fabbricato da riparare o da ricostruire quando la domanda di sussidio e quella di mutuo siano state presentate da uno dei condomini anche nell'interesse degli altri ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge.

In tal caso le eventuali opposizioni, da notificarsi nel modo e nel termine fissato nel-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1950

l'ultimo comma del precedente articolo, non possono che riguardare soltanto l'ammontare del mutuo ».

(*È approvato*).

ART. 13.

« La somma concessa a mutuo deve dall'Istituto mutuante, qualora non si tratti di riparazione o ricostruzione già eseguita a cura e spese del proprietario, essere somministrata in più rate, a misura che progrediscono i lavori di riparazione o di ricostruzione dell'edificio, in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti l'ammontare dei lavori eseguiti alla data del certificato medesimo ».

(*È approvato*).

ART. 14.

« I lavori da eseguire a cura degli Enti locali sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti e indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

(*È approvato*).

ART. 15.

« Gli atti e i contratti inerenti alla attuazione della presente legge, compresi gli atti di cessione di contributo dello Stato a favore delle imprese assuntrici dei lavori e a favore degli Istituti di credito finanziatori dei lavori stessi, e gli atti di costituzione di ipoteca, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali.

« Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette e agli uffici tecnici erariali e del catasto ».

(*È approvato*).

ART. 16.

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (5° provvedimento) ».

(*È approvato*).

ART. 17.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

L'onorevole Amendola Pietro ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione dei lavori pubblici fa voti al Governo perché voglia al più presto presentare al Parlamento un disegno di legge che, in conformità dei provvedimenti già adottati per altre regioni in occasione di uguale calamità, disponga per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni in Sardegna dell'autunno 1949 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Altro ordine del giorno hanno presentato gli onorevoli De Meo, Caiati, Bontade Margherita, Caroniti, Garlato. Ne do lettura:

« La VII Commissione lavori pubblici in sede di approvazione del disegno di legge n. 1479 concernente l'autorizzazione alla spesa di lire 1 miliardo per la riparazione dei danni alluvionali in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia, fa voti al Governo perché appronti altro apposito disegno di legge, che preveda adeguati stanziamenti per la riparazione dei danni causati nel Gargano dalle recenti alluvioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte » (1526):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	4

(*La Commissione approva*).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1950

« Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la riparazione dei danni alluvionali del settembre 1948 e gennaio e maggio 1949 in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia » (1479):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Baglioni, Belliardi, Ben-
nani, Bernardinetti, Bontade Margherita, Cac-
ciatore, Caroniti, Carratelli, Cimenti, Cornia,
Covelli, De Meo, Ferrarese, Firrao, Foderaro,
Gabrieli, Garlato, Geraci, Guariento, Inver-
nizzi Gabriele, Notarianni, Pacati, Palazzolo,
Palmieri, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Ta-
rozzi, Terranova Corrado, Terranova Raffae-
le, Turco.

La seduta termina alle 11,25.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI